



COMUNE DI AZEGLIO
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29/11/2018

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in ambito Comunale, il complesso dei servizi relativi alla Polizia Mortuaria e Cimiteriale, intendendo per tali quelli relativi alla denuncia ed accertamento necroscopico, alle misure di profilassi relative, ai trasporti funebri, ai seppellimenti, alla custodia e/o sorveglianza del Cimitero Comunale, alle concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione dei sepolcri privati ed a tutte le attività ed i comportamenti posti in essere da privati, da Enti Pubblici nonché da Enti ed Imprese private in relazione al decesso della persona al fine di garantire la salvaguardia della salute e dell'igiene pubblica e di tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute su cadaveri in esecuzione delle norme vigenti.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, dal personale dell'Ufficio dello Stato Civile delegato dal Sindaco, dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e della Autorità Giudiziaria.

2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

3. Il servizio competente dell'ASL vigila e controlla le attività di Polizia Mortuaria, impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari da adottare per assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

Artt. 51 e 52 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune ha cura perché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc. e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

ARTICOLO 4 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque modo espressa purché non in contrasto con le disposizioni di legge.

2. In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito è altresì data a persona convivente con il defunto, purché non si oppongano altri aventi titolo.

3. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione degli organi di controllo, gli atti di cui all'articolo 52 del Regolamento Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (art. 50 del presente Regolamento);
- d) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (art. 60 del presente Regolamento).

CAPO I

DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO

1. La dichiarazione di morte di persona, sul territorio del Comune, è resa non oltre le 24 ore dall'accertamento del decesso, all'Ufficio dello Stato Civile.

2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto, da un loro delegato, da persona informata del decesso (normalmente incaricata da un'impresa funebre); in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di parti di cadavere, membra e resti mortali.

4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati all'Ufficiale dello Stato Civile con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 72 e segg. D.P.R. 03/11/2000 n. 396 Ord. Stato Civile; art. 1 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

1. L'Ufficio riceve la dichiarazione di morte, accerta l'esattezza delle generalità del defunto sugli atti d'ufficio, controlla la completezza della documentazione presentata e la rispondenza della stessa alle norme vigenti in materia ed acquisisce la denuncia della causa di morte da parte del medico che accerta il decesso stesso, di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'Ufficio provvede, ai sensi dell'art. 78 del DPR 3.11.2000 n. 396 Ord. Stato Civile, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione (successivo art. 14) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Art. 73 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 Ord. Stato Civile.

ARTICOLO 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. Il medico che accerta il decesso deve fare, entro 24 ore dall'accertamento dello stesso, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dal Comune. La scheda stessa viene trasmessa anche all'Azienda Sanitaria Locale di competenza.

2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

4. L'obbligo della denuncia vale anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto all'art. 45 del Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo art. 38 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il servizio competente dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

7. Presso ogni Azienda Sanitaria Locale sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 18 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o protrazione di cui al successivo art. 12, e comunque non dopo le 30 ore. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali indizi di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica in relazione al caso.

2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

3. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 74 DPR 3.11.2000 n. 396, sull'Ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico della Azienda Sanitaria Locale competente che lo ha nominato ed a questa riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.

Art. 74 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 Ord. Stato Civile; artt. 1 e 4 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R.

ARTICOLO 10 - REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 365 del Codice Penale e 334 del Codice di Procedura Penale.

2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Artt. 3, 5, 39 e 45 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990; art. 76 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 Ord. Stato Civile.

ARTICOLO 11 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL competente per territorio.

2. Inoltre, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'ASL provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 5 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

CAPO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ARTICOLO 12 - TERMINI DI OSSERVAZIONE

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.

2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento, nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DPR 285/1990, nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione, infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta del Servizio competente della ASL.

3. E', invece, da protrarre sino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

4. Nel deposito di osservazione, o sala autoptica, fintanto che la salma rimane a disposizione della Autorità Giudiziaria o in attesa di riscontro diagnostico, è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

ARTICOLO 13 - MODALITA' DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il servizio competente dell'ASL prescrive le speciali misure cautelative da adottare.

Artt. 11, 13, 14 e 15 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 14 - LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme delle persone:

- a) morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (precedente art. 7).

2. Il deposito di osservazione e l'obitorio possono essere individuati dal Comune nell'ambito del Cimitero o presso altre strutture.

Art. 12 - 13 – 14 – 15 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 15 - AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSA, FETI, ECC.

1. Salvo il nulla osta di cui al precedente art. 10, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'Ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento aventi l'età presunta richiesta dall'art. 7 del Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è eseguito nel rispetto dell'art. 29 che segue.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Artt. 5, 6 e 7 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, artt. 75 e 76 DPR 03/11/2000 n. 396 Ord. Stato Civile.

ARTICOLO 16 - RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art. 37 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt. 38 e 39 del Regolamento stesso.

2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sanitario deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

ARTICOLO 17 - RILASCIO CADAVERI, OSSA, ECC. A SCOPO DI STUDIO

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990. In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.

3. A sua volta il direttore delle sale deve tenere il registro di cui all'art. 41 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 ed, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc., all'incaricato del trasporto al cimitero.

4. Agli istituti universitari il servizio competente dell'ASL può autorizzare, con le modalità di cui all'art. 43 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990, la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.

5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero; il commercio di ossa umane è vietato.

Artt. 40 e segg. Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 18 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente art. 16.

2. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'art. 32 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990, è eseguito dal servizio competente dell'ASL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Artt. 45, 46, 47 e 48 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 19 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente art. 8.

Artt. 74 e 77 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 20 - AUTORIZZAZIONE VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento dei deceduti in Azeglio devono essere autorizzati dall'Ufficiale dello Stato Civile, a norma dell'art. 15 del presente Regolamento ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.
1. La chiusura del feretro è eseguita ai sensi degli artt. 30 e 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990, nonché secondo le disposizioni delle Circolari Ministeriali e degli Atti Regionali emanati in materia.
3. La ditta incaricata del servizio funebre, provvederà alla sigillazione del feretro conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Essa dovrà accertare:
 - a) l'identità del cadavere , previo riconoscimento da parte di due idonei testimoni;
 - b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
 - c) che le casse ed i cofani abbiano le caratteristiche previste dal successivo art. 21 del presente Regolamento e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati ed in relazione al trasporto.

4. A seguito di detta operazione la ditta incaricata provvederà a rilasciare autocertificazione attestante la conformità del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e sottoscriverà apposito verbale delle operazioni di chiusura del feretro.

D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002

ARTICOLO 21 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione: il feretro deve essere di legno dolce, con le caratteristiche di scarsa durabilità preferibilmente di abete o di pioppo, pino, larice ecc.; lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990;
- b) per tumulazione: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990;
- c) per la cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune del decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa in legno con le caratteristiche di cui alla lettera e) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune del decesso.
La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- d) per trasferimento di salme da Comune a Comune, con percorso superiore ai 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione o pratica funebre, è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente, e si applicano le disposizioni degli artt. 27, 28, e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero.
- e) per trasporti brevi: per trasporto di salme, per inumazione o cremazione, da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km., è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, comma 5, del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

4. Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Artt. 30, 31 e 75 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 22 - CONTRIBUTO PER FORNITURA FERETRI

1. Il Comune contribuisce, nella misura e con le modalità stabilite con delibera di Giunta Comunale, alla fornitura della cassa di cui all'articolo precedente, lettera a) e c), per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, residenti in vita in AZEGLIO decedute sia nel Comune che fuori Comune. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto entro il 6° grado.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dal Servizio Sociale competente per territorio sulla scorta della valutazione professionale dell'Assistente Sociale relativa alle condizioni socio-economiche del nucleo familiare del defunto.

Artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile.

ARTICOLO 23 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli altri eventuali dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 24 - TRASPORTI

1. Il trasporto delle salme sul territorio comunale è disciplinato, oltre che dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990, dal presente Regolamento.

2. I trasporti funebri di cui all'art.16, comma 1, lett. a) del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 vengono eseguiti dalle Imprese di Onoranze Funebri, munite della prescritta autorizzazione di Pubblica Sicurezza e delle altre autorizzazioni previste dalla normativa in materia.

3. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del citato Regolamento di Polizia Mortuaria che recita: “....ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, può imporre il pagamento di un diritto fisso....” Parimenti i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto di cadaveri, possono imporre il pagamento di un diritto fisso.

4. Nel caso l'Amministrazione ritenga di istituire il diritto fisso, tale diritto e' stabilito con delibera della Giunta Comunale.

Artt. 16 e 19 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 25 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge P.S., approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 comprende: il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero o dalla convivenza, ecc.; il corteo, a passo, fino alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; il proseguimento con l'itinerario più breve, fino al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, fino alla sepoltura.

2. Le Ditte Private di Onoranze Funebri procedono nel caso di trasporti nel Comune o fuori dal Comune, alla operazione di saldatura della cassa di zinco, ferme restando le norme di carattere generale di cui all'art. 21 del presente regolamento.

3. Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo né sosta; all'ingresso del cimitero, se richiesto, potranno celebrarsi esequie od onoranze.

4. Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso.

5. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, diversamente la salma è depositata nella camera mortuaria.

6. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

7. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 22 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 26 - TRASPORTI GRATUITI

1. Per le salme di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari i trasporti funebri, quando non siano previsti fuori Comune, sono gratuiti e comunque effettuati con servizio decoroso a carico del Comune. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto entro il 6° grado.

Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del presente regolamento.

2. E' a carico del Comune il trasporto di salme accidentate o delle salme di persone morte in abitazioni inadatte o salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento dal luogo di recupero al locale di osservazione o obitorio presso il Cimitero locale o presso obitorio di altro Ente convenzionato, per l'effettuazione di accertamenti autoptici quando anche richiesti dall'Autorità Giudiziaria o dall'A.S.L.

Art. 16 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 27 - ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri, sia in ambito comunale che per altri Comuni, si effettuano dal lunedì al sabato secondo orari stabiliti dagli organi competenti; la domenica e nei giorni festivi, di norma non hanno luogo le sepolture, ma possono essere autorizzate per gravi motivi in accordo con il Sindaco, sentito il competente servizio dell'ASL e a condizione che gli adempimenti necessari siano stati effettuati nella precedente giornata.

2. I funerali non potranno effettuarsi nei giorni festivi, alla domenica, nei giorni di fiera, carnevale, Santi e Santo Patrono. Nel caso che le festività di cui sopra siano precedute o seguite dalla domenica, i funerali potranno avere luogo anche alla domenica. Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti dagli Organi competenti, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

3. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'Ufficio di Stato Civile per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

Art. 22 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 28 - RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione che, a richiesta, intervengono all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

2. La salma può sostare nel luogo di culto solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

ARTICOLO 29 - TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere all'obitorio o ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo chiuso, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990, in modo che sia impedita la vista dall'esterno; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa.

4. In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio, ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.

Artt. 17 e 19 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 30 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE — RADIOATTIVITA'

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 18 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 31 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco, con proprio decreto, su domanda degli interessati. Ai sensi della D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002 l'A.S.L. esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri di cui all'art. 16 del Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990, limitatamente alle circostanze in cui la stessa ravvisi l'esistenza di specifici rischi sanitari. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Dell'autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze funebri.

3. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come al precedente art. 21.

4. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 e D.G.R. 5.8.2002 n. 115-6947.

5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Artt. 24, 25 e 26 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 – D.G.R. n. 115-6947 del 05/08/2002.

ARTICOLO 32 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379 o di altri stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1190; nel secondo caso si applicano prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

2. Per il trasporto di ceneri e di resti mortali per e da altro Stato si applicano le disposizioni dell'art. 8.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

ARTICOLO 33 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 30 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 e del precedente art. 21. Ai sensi della D.G.R. N. 25-8503 del 24.02.2003 è temporaneamente sospeso il trattamento antiputrefattivo praticato alle salme di cui all'art. 32 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

2. La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune, munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di ricevimento, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4. Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

D.G.R. n. 25-8503 del 24/02/2003

ARTICOLO 34 - TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco; se il trasporto è per o da Stato Estero si applicano le disposizioni dell'art.8.1 della Circolare n. 24 del 24.6.1993.

2. Il trasporto fuori Comune non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Artt. 26 e 36 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

CAPO V

CIMITERO — SERVIZI — COSTRUZIONE

ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il cimitero edificato sul territorio del Comune.

2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salve le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

3. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 58, 68, 69, 71, 72 e 73 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 e art.10 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

5. Apposito piano regolatore determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra elementi prefabbricati), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

6. Ogni operazione compiuta nel cimitero - inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri - è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990, conservando gli atti relativi di autorizzazione.

Art. 337 dei T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265.

ARTICOLO 36 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione,

a) Per le inumazioni:

- I cadaveri, parti di cadavere, membra, i nati morti ed i prodotti abortivi e del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, le urne cinerarie ed i resti mortali delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza e delle persone morte fuori del comune, ma aventi in vita la residenza nel comune di Azeglio;

b) Per le tumulazioni:

- I cadaveri, parti di cadavere, membra, i nati morti ed i prodotti abortivi e del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, le urne cinerarie ed i resti mortali, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte delle persone, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente nel cimitero del comune stesso;

Art. 50 Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 37 - INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate d'ufficio, previo pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, per effetto della legge 26/2001.

2. Fermo restando la durata di cui al comma 1, il servizio di inumazione in campo comune è gratuito nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto entro il 6° grado.

Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato ai sensi dell'art. 22, comma 2, del presente regolamento.

4. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le rispettive misure devono essere conformi a quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 e dalla Circolare Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

5. A richiesta dei privati su ogni fossa in campo comune, è consentita la sistemazione, a cura e spese degli interessati e previa autorizzazione da rilasciarsi dall'Ufficio competente, delle sepolture stesse mediante posa di monumenti copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa.

6. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

Artt. 71, 72 e 73 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 38 - TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie quali loculi, cellette, nicchie per urne cinerarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree nel caso di costruzioni di tombe di famiglia o per convivenza.

2. E' consentita la collocazione di due o più cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie in un unico tumulo fino al completamento della capienza, sia presente o meno un feretro, purchè le misure del manufatto (loculo) lo consentano.

Il diritto alla tumulazione è riservato come segue:

a) nelle tombe di famiglia (sia perpetue che non perpetue) alla persona del concessionario (titolare della concessione) e a quelle della sua famiglia.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali fino al 6° grado, ampliata agli affini fino al 4° grado, ai coniugi e/o conviventi.

b) nei loculi – cellette ossario – nicchie per urne cinerarie al concessionario (colui al quale è destinato il loculo in sede di concessione), agli ascendenti, ai discendenti in linea retta in qualunque grado, ai coniugi e/o conviventi.

E' possibile, in sede di sottoscrizione dell'atto di concessione, destinare il loculo alla sepoltura di una terza persona, espressamente individuata nell'atto stesso.

La tumulazione dei resti ossei e/o delle ceneri nel loculo ha la durata originaria della concessione.

Il costo del servizio verrà determinato dalla Giunta con proprio provvedimento.

3. Le sepolture a sistema di tumulazione di proprietà del Comune e le aree destinate alla costruzione di sepolture private, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 58 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 93, commi 1 e 2 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 39 - SEPOLTURE PRIVATE – CONCESSIONI

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale (loculi, cellette ossario, nicchie per urne cinerarie), per famiglie e collettività (edicole a più loculi).

2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 sia per le tumulazioni, sia per le estumulazioni.

3. Per ogni dettaglio si rimanda agli artt. 91-92-93 e 94 del D.P.R. n. 285/1990.

4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) La durata.

ARTICOLO 40 - DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI

1. Appositi loculi nella piena disponibilità del Comune, aventi gli stessi requisiti di cui all'articolo precedente, possono essere destinati a deposito provvisorio per salme, urne cinerarie o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

2. La concessione dei loculi per deposito provvisorio può avere la durata di un anno, prorogabile solo se la realizzazione della sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

3. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento di un canone annuale forfetario a prescindere dal tempo effettivo del deposito stesso, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

5. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.

6. Qualora non siano disponibili loculi provvisori e, in ogni caso, nella ricorrenza di particolari situazioni di cui all'art. 93, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suesposte.

ARTICOLO 41 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA

1. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune.

ARTICOLO 42 - CAMERA MORTUARIA

1. Il cimitero non è dotato di una camera mortuaria e per le relative necessità può essere individuata presso altra struttura.

ARTICOLO 43 - SALA PER AUTOPSIE

1. Nel Cimitero un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990, è destinato alle autopsie, di cui all'art. 45 dello stesso Regolamento.

2. Qualora non sia disponibile nel Cimitero un locale idoneo avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del predetto Regolamento di Polizia Mortuaria e dalle vigenti normative regionali, destinato alle autopsie, il Comune può individuare sala autoptica presso altre strutture.

ARTICOLO 44 - OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni in condizioni di completa mineralizzazione, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

2. L'ossario deve essere costituito da cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 17.

Artt. 43 e 67 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 45 - SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U.L.L.SS. e del Regolamento di Polizia Mortuaria, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione viene deliberata dall'Organo competente, sentito il servizio dell'ASL competente per territorio.

3. Le concessioni di sepoltura private, nel cimitero soppresso, sono regolamentate dagli artt. 98 e 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa riferimento al successivo art. 72.

4. Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Artt. 96 e segg. Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 46 - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO: PROGETTI - STUDIO TECNICO - RELAZIONE SANITARIA

1. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art. 55 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

2. Inoltre, i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990, nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso Regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

ARTICOLO 47 - ZONA DI RISPETTO

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato per un raggio non inferiore a 100 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.

2. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore.

Art. 57 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 e art. 338 T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.

ARTICOLO 48 - PLANIMETRIE

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri del Comune, comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi quelli vecchi, modificato o ampliato quello esistente.

Art. 54 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/199

CAPO VI

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 49 - ESUMAZIONE ORDINARIA

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni dall'inumazione.

2. Le esumazioni ordinarie, regolate dal Sindaco con propria ordinanza, si eseguono alla scadenza del decennio; le fosse liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

3. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato ai sensi dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

4. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo il periodo estivo.

Art. 82 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 50 - AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA

1. La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate comunicazioni di servizio recanti l'avviso di scadenza; inoltre all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

ARTICOLO 51 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, su autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990; non possono, quindi, essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

3. La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata nella sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

4. Le esumazioni straordinarie di cui agli artt. 83 e 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 sono eseguite alla sola presenza del necroforo (per esplicito dettato della D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002).

5. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si rimanda alle caratteristiche di cui al precedente art. 21;

6. Se sono trascorsi meno di due anni dalla morte della persona occorre richiedere preventivo parere al servizio competente dell'A.S.L.. La stessa provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Artt. 83 e 84 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 – D.G.R. 05/08/2002 n. 115-6947.

ARTICOLO 52 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie:

- o sono estumulazioni **ordinarie** quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai venti anni; le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza;
- o le estumulazioni **straordinarie** sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai venti anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

3. Le salme in sepoltura privata per tumulazione (concessione a tempo determinato) si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.

4. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati in campo comune, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura, nel caso di incompleta mineralizzazione del cadavere e quindi si renda necessaria la ripresa del processo di mineralizzazione stessa.

5. In alternativa alla inumazione in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione su richiesta degli aventi diritto.

6. L'estumulazione straordinaria finalizzata al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990 è autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il trasporto di cui al predetto art. 88. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dal necroforo. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il trasferimento può essere ugualmente consentito purché lo stesso venga sistemato in cassa metallica.

7. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità Giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

8. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

9. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990.

10. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

11. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

12. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

13. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83 del D.P.R. n. 285/1990.

Artt. 86, 87, 88 e 89 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 – DGR n. 115-6947 del 05.08.2002.

ARTICOLO 53 - OPERAZIONI VIETATE — DENUNCIA

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiori a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il necroforo è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 87 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 54 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie, per effetto della Legge 26/2001, sono a titolo oneroso, secondo la tariffa determinata dalla Giunta Comunale. Sono gratuite nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto entro il 6° grado.

Lo stato di indigenza è accertato ai sensi dell'art. 22 c. 2 del presente Regolamento.

2. Le esumazioni straordinarie sono a titolo oneroso; è applicata una maggiorazione rispetto alla tariffa delle esumazioni ordinarie. Ambedue le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale.

3. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie, da loculi e da tombe di famiglia, sono a carico del richiedente.

ARTICOLO 55 - RACCOLTA DELLE OSSA – GESTIONE RIFIUTI

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

2. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 34 del presente Regolamento.

3. Per la gestione dei rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni si fa rinvio al Decreto 26.6.2000, n. 219 "Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 5.2.1997, n. 22."

Art. 85 del Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 56 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'Ufficio prima dell'esumazione o estumulazione.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richieste degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 57 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali lapidei e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso o, nel miglioramento di tombe abbandonate.

2. I materiali che non possono essere reimpiegati all'interno della stessa struttura cimiteriale, vengono smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

3. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti fino al 6° grado o affini fino al 4° grado, purché nello stesso cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

5. Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE (LOCULI, CELLETTE OSSARIO, NICCHIE PER URNE CINERARIE)

ARTICOLO 58 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Per concessione di loculo si intende il diritto d'uso del loculo da parte del concessionario, con divieto di trasferire a terze persone a titolo oneroso o gratuito il loculo stesso. Tale concessione esclude il diritto di proprietà.

2. La durata della concessione, nei termini definiti al successivo art. 60, decorre dalla data di rilascio della stessa, tramite apposito provvedimento amministrativo.

3. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né destinata né trasferita a terzi da parte del concessionario se non per dichiarazione di rinuncia. Si perfeziona con un atto amministrativo, con il quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura, le cui spese concessorie gravano sul richiedente. Per tumulazione di resti ossei e/o delle ceneri si fa rinvio all'art. 38 comma 2.

4. Alla scadenza naturale della concessione gli aventi diritto potranno chiederne il rinnovo previo pagamento del corrispettivo secondo le tariffe in vigore al momento del rinnovo stesso.

5. In assenza di domanda di rinnovo il manufatto cimiteriale rientrerà nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 59 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE

1. Le sepolture private per tumulazioni sono concesse già complete di opere a cura del Comune.

2. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà (es. vasetto portafiori, lampada votiva ecc.).

3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 63 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 60 - DURATA - DECADENZA

1. Le concessioni di cui all'art. 39 (sepulture private – tumulazione individuale, per famiglie e collettività)) del presente Regolamento sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.

2. La durata è fissata, con decorrenza dalla stipula della concessione:

- a) In 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepulture per famiglie o collettività (tombe di famiglia centrali poste nella parte superiore del cimitero);
- b) In 65 anni per i loculi;
- c) In 65 anni per le cellette ossario e le nicchie per urne cinerarie;

oltre le vecchie concessioni per le tombe di famiglia perimetrali poste sia nella parte inferiore sia nella parte superiore del cimitero che rimangono perpetue.

3. La durata delle predette tombe di famiglia perpetue diviene di anni 99, in caso di richiesta di trapasso cimiteriale ad altro/i concessionario/i od in caso di nuova concessione effettuata a seguito di recupero della piena disponibilità del Comune.

4. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo previo pagamento del canone di rinnovo di concessione di cui in tariffa.

5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipula dell'atto stesso, previo pagamento del dovuto.

6. La concessione in uso delle sepulture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi dal concessionario, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento, senza alcun rimborso né indennizzo.

7. La concessione può essere dichiarata decaduta, anche prima della scadenza del termine, quando tali sepulture risultino in stato di completo abbandono per incuria o per estinzione della famiglia.

8. I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione di Giunta Comunale, previa diffida al concessionario o ai suoi eredi se reperibili.

9. Nel caso di cui al precedente comma 8, se il concessionario o i suoi successori non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepulture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

10. Decorsi 90 giorni dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo comunale e all'albo del cimitero, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

Art. 63 e 92 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 61 - SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DI DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative alle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

Art. 86 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 62 - RETROCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE – RINUNCIA

1. E' facoltà del titolare della concessione di sepoltura privata individuale a tempo determinato, rinunciare alla concessione stessa per il seguente motivo:

- Richiesta di concessione di area cimiteriale per la costruzione di edicola funeraria privata (per famiglia e collettività).

2. Il Comune ha, altresì, facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

3. In caso di rinuncia il manufatto cimiteriale rientrerà nella piena disponibilità del Comune, senza alcun rimborso nè indennizzo.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' **(TOMBE DI FAMIGLIA PERPETUE E CONCESSIONE A SCADENZA)**

ARTICOLO 63 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Il Comune può concedere a privati e ad Enti di Azeglio, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, ai sensi dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

2. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private devono essere comprese nell'area del cimitero prevista dai piani regolatori cimiteriali. Le concessioni suddette sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Salvo quanto disposto dagli articoli successivi del presente Regolamento sono comunque riconosciuti i diritti acquisiti sulle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 803/75.

ARTICOLO 64 - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE

1. Per concessione di sepoltura è da intendersi non solo la mera occupazione di area cimiteriale, ma anche l'indicazione della capienza del sepolcro che va determinata in sede di stipulazione dell'atto.
2. Le concessioni di aree cimiteriali sono effettuate a favore di uno o più concessionari a condizione che a ciascun intestatario corrisponda una quota non inferiore a 3 vani loculi da realizzare, fatto salvo il principio della responsabilità solidale nel far fronte agli obblighi connessi alla concessione della medesima.
3. Le concessioni, da formalizzarsi mediante stipulazione di atto a spese del concessionario, sono subordinate al pagamento di un canone, la cui consistenza viene determinata con propri atti dalla Civica Amministrazione.
4. La Civica Amministrazione determina con appositi provvedimenti i settori nei quali la concessione di aree, per esigenze connesse al patrimonio storico-artistico esistente, è subordinata all'impegno di costruzioni di manufatti di particolare contenuto artistico e di stile omogeneo alle strutture circostanti.

ART. 65 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura. In difetto potranno sospendersi gli ingressi delle salme, salvo quanto disposto al successivo art. 74.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dal seguente art. 70, la manutenzione ordinaria può essere richiesta ed effettuata da persone che abbiano ivi sepolti i familiari.

3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura, o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.
4. Potranno, inoltre, essere sospesi gli ingressi di salme nella sepoltura quando non si sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio del Comune in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario o dall'avente causa.
5. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

ARTICOLO 66 - MODALITA' E TERMINI DI COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE

1. L'Ente con il proprio strumento urbanistico cimiteriale provvede alla determinazione della disciplina generale delle norme tecniche di realizzazione delle sepolture private. I progetti di costruzione, ripristino e ristrutturazione delle sepolture private sono soggetti a tale normativa.
2. L'esame delle richieste di ristrutturazione o ripristino di sepolture private è subordinato alla presentazione di un progetto, ai sensi delle normative vigenti e Testo Unico dell'Edilizia.
3. I concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:
 - a) Presentazione, entro un anno dalla data di stipulazione dell'atto o dell'approvazione della richiesta di cui al 2° comma, del progetto esecutivo delle opere da realizzare;
 - b) Ultimazione delle opere e varianti nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia.Il Comune può effettuare ispezioni circa la rispondenza delle realizzazioni in corso con le indicazioni progettuali approvate dall'organo competente.

ARTICOLO 67 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Per la disciplina delle modalità inerenti il diritto d'uso delle sepolture private si rimanda all'art. 38 del presente Regolamento.
2. Per le sepolture concesse ad Enti il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro concesso.
3. Nel caso di sepoltura indivisa si potrà ugualmente disporre l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, a condizione che tutti i concessionari concordino e previa richiesta al Comune.

ARTICOLO 68 - ESTUMULAZIONI DA SEPOLTURA PRIVATA ED ESUMAZIONI

1. Al termine di un periodo minimo della durata di venti anni per la tumulazione e di dieci anni per l'inumazione, il concessionario di sepoltura privata ha facoltà di disporre l'estumulazione e l'esumazione delle salme finalizzata alla raccolta delle ossa, a condizione che non sussistano vincoli particolari in ordine a clausole recepite nell'atto di concessione espresse da parte di altri aventi titolo e assumendo impegno alla collocazione nella medesima sepoltura.
2. Le operazioni di cui sopra sono assoggettate alla verifica del processo di mineralizzazione ed alle ulteriori disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria – D.P.R. n. 285/1990.
3. Qualora i concessionari dispongano l'esumazione e la raccolta delle ossa delle salme inumate, le successive inumazioni sui posti in tal modo resi liberi seguono le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria in ordine alle dimensioni e caratteristiche della sepoltura.

Artt. 86-87-88-89 Reg. di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990

ARTICOLO 69 - MOVIMENTI DI SALME, RESTI E CENERI IN SEPOLTURE PRIVATE

1. Le operazioni inerenti o correlate ai movimenti di salme, di resti e di ceneri disposte dal concessionario di sepoltura privata, sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle tariffe comunali previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 70 - SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali, sono tenuti a denunciare questa loro qualità. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.
3. Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purchè i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.
4. Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 non ha validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso sulla concessione.
5. Qualora il titolare della concessione sia un ente non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

ARTICOLO 71 - MANUTENZIONI, RISTRUTTURAZIONI E MODIFICHE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. I concessionari delle sepolture perpetue, che richiedano modificazioni della capienza del sepolcro in uso o della forma di sepoltura approvata in sede di presentazione del progetto di costruzione, sono assoggettati alle prescrizioni della vigente normativa in materia, alla stipulazione di un nuovo contratto di concessione 99.le ed alla corresponsione in base alle tariffe vigenti al momento della richiesta, di un corrispettivo in ragione dell'aumentata capacità.
2. Ove trattasi di sepolture in concessione 99.le si applica la normativa di cui al precedente comma con esclusione della stipula del nuovo atto.

ARTICOLO 72 - RINUNCIA SU AREE LIBERE DA COSTRUZIONE

1. E' facoltà del titolare della concessione che non ha ancora iniziato le opere di realizzazione della sepoltura, di rinunciare alla concessione stessa, senza diritto ad alcun tipo di indennizzo.

ART. 73 - RINUNCIA SU AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il concessionario che ha iniziato le opere di realizzazione o ristrutturazione della sepoltura e dichiara di non portarle a termine, come pure il concessionario che ha ultimato le opere peraltro non dichiarate agibili, ha facoltà di rinunciare alla concessione stessa, senza diritto ad alcun tipo di indennizzo.
2. In ogni caso le opere esistenti passano immediatamente in disponibilità dell'Amministrazione, la concessione viene revocata con apposito atto a spese del rinunciante

ART. 74 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. La decadenza della concessione, oltre che per rinuncia del titolare, viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 65 del presente Regolamento.
 - b) Quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere,
 - c) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - d) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e d) di cui al comma precedente, è adottata previa diffida al concessionario o, in caso di irreperibilità previa pubblicazione della diffida all'albo Comunale ed a quello del Cimitero per la durata di sessanta giorni consecutivi.
3. Trascorsi senza esito due mesi dalla diffida, sarà dichiarata la decadenza, con determinazione del Responsabile del Servizio che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
4. Nel caso previsto al punto a) i termini indicati nel secondo e terzo comma, sono abbreviati a trenta giorni.

ART. 75 - PROCEDURE SUCCESSIVE ALL'ATTO DI DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione secondo le modalità dell'articolo precedente, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della/e salma/e con l'osservanza delle norme relative alle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

2. Le opere delle sepolture decadute restano nella piena disponibilità della Civica Amministrazione che ha la facoltà di procedere alla loro riassegnazione, oppure provvedere al loro restauro o demolizione.

ART. 76 - REVOCA CONCESSIONI

1. Le concessioni a tempo indeterminato o determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto nell'art. 98 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

Art. 92 e 98 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 77 - RICORDI FUNEBRI

1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nello ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ARTICOLO 78 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 57, comma 3 del presente Regolamento.

CAPO VIII

CREMAZIONE

ARTICOLO 79 – CREMATORI

1. Il Cimitero di Azeglio è sprovvisto di crematorio.
2. Questo comune non è interessato alla costruzione del crematorio.
3. Per le operazioni di cremazione ci si avvale del crematorio del cimitero di altro Comune, o altre forme consentite (impianti crematori).

Art. 78 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 80 - CREMAZIONE

1. La cremazione è servizio pubblico al pari dell'inumazione in campo comune.
2. Per effetto della Legge n. 26 del 28/02/2001, le operazioni di cremazione dei cadaveri umani sono a titolo oneroso. Sono gratuite nei soli casi di persone indigenti o bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Si configura disinteresse dei familiari quando non sussistano parenti del defunto entro il 6° grado. Lo stato di indigenza è accertato ai sensi dell'art. 22 c. 2 del presente Regolamento.
3. Al fine di acquisire e trascrivere la volontà dei cittadini residenti che dispongano la cremazione della propria salma, il Comune utilizza l'Albo delle Cremazioni, ai sensi dell'art. 51, comma 3, L.R. n. 3 dell'11/03/2015.
4. Per l'iscrizione è necessario compilare, di proprio pugno, la domanda e la volontà olografica.
5. L'iscritto può, in qualsiasi momento, chiedere la cancellazione dal Registro, presentando apposita istanza.
6. In caso di emigrazione in altro Comune, l'iscrizione dovrà essere ripetuta dal cittadino presso il nuovo Comune di residenza.

Art. 79 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 81 - RICHIESTA DELLA CREMAZIONE - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso.
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal Comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.
6. In caso di morte improvvisa o sospetta, l'Autorità Giudiziaria rilascerà, oltre al Nulla Osta al seppellimento, anche specifico Nulla Osta alla Cremazione ai sensi dell'Art. 79 comma 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.
7. E' consentita la cremazione di cadaveri di persone, decedute dopo l'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/1990, precedentemente inumati o tumulati, seguendo le procedure di cui all'art. 79 di detto Regolamento.
8. La cremazione dei resti mortali (provenienti da esumazioni allo scadere del turno decennale e da estumulazioni decorso il termine minimo dei venti anni) di persone decedute prima dell'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990, è ammessa previo acquisizione dell'assenso del coniuge o, in sua assenza dei parenti più prossimi individuati ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile, con le modalità previste dalle Circolari Ministeriali n. 24/93 e n. 10/98.

Art. 79 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 82 - TERMINI

1. La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorsi i termini indicati nell'art. 12 del presente Regolamento.
2. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso nel periodo dal primo maggio al 31 ottobre, ed entro 78 ore nel periodo dal primo novembre al 30 aprile.

ARTICOLO 83 - CREMAZIONE STRANIERI

1. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 81, il “nulla osta” del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

ARTICOLO 84 - IDENTITA' DELLE CENERI

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

ARTICOLO 85 - CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

ARTICOLO 86 - DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione, riposte in urne cinerarie, possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate, a condizione che le urne cinerarie siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) interrate all'interno del cimitero, a condizione che le urne cinerarie siano realizzate in materiali non deperibili;
- c) disperse;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.

ARTICOLO 87 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n.130 e dalla *Legge Regionale 31/10/2007, n. 20, modificata ed integrata dalla Legge Regionale 11/03/2015, n. 3*, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 89, o *dichiarazione resa dal de cuius al Comune di residenza ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui all'art. 80, comma 4, del presente Regolamento.*"

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

ARTICOLO 88 - ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

ARTICOLO 89 - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL'AFFIDATARIO O DELL'INCARICATO DELLA DISPERSIONE

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fine statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna cineraria, per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

ARTICOLO 90 - DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nel cinerario da predisporre all'interno del cimitero e munito di apposita indicazione;
 - b) in natura: nel mare, nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti, o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1 e art. 8 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 (nuovo codice della strada).

3. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

4. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché abbandono dell'urna.

5. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

6. L'incaricato è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

7. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

ARTICOLO 91 - TARGA CON GENERALITA' DEI DEFUNTI

1. Nell'ipotesi di cui al punto a) del precedente art. 90, al fine di non perdere il senso comunitario della morte sarà realizzato, nelle immediate vicinanze del cinerario, un manufatto dedicato a raccogliere le targhe con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state disperse.

ARTICOLO 92 - LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

ART. 93 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 85.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'Autorità Sanitaria.

3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, a spese degli stessi.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su apposito modello. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.

7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata, la quale sarà possibile solo a seguito di apposita istanza.

ARTICOLO 94 - CONSERVAZIONE DELL'URNA

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza l'autorizzazione comunale.

5. Sono vietate la manomissione dell'urna e dei suoi sigilli. E' assolutamente vietato suddividere il contenuto dell'urna in più contenitori.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

7. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

ARTICOLO 95 - RECESSO DALL'AFFIDAMENTO – RINVENIMENTO DI URNE

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro inumazione, tumulazione o dispersione.

2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 81 comma 4.

3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al Comune.

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ARTICOLO 96 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO AL PUBBLICO

1. Per il cimitero saranno osservati gli orari di apertura al pubblico fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare ai detti orari, temporanee modifiche.

ARTICOLO 97 - DISCIPLINA DI INGRESSO

1. Nel Cimitero , di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non adeguate all'ambiente cimiteriale;
 - d) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
 - e) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.
 - f) è, inoltre, vietato fare questue e chiedere elemosina.

ARTICOLO 98 - COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare;
- b) introdurre armi, cani o altri animali;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi e portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- e) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri,
- f) svolgere qualsiasi attività commerciale.
- g) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- h) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- l) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

ARTICOLO 99 - RITI RELIGIOSI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ARTICOLO 100 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero.

2. La circolazione di veicoli addetti al trasporto di materiali è regolata dal Servizio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 101 - EPIGRAFI

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

ARTICOLO 102 - FACOLTA' DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI

1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta ai parenti più prossimi del defunto, come pure per eventuali modifiche, nel rispetto dell'ordine di precedenza, di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

ARTICOLO 103 - LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE

1. Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di oggetti indecorosi. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purché eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
2. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si dispone la rimozione.

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ARTICOLO 104 - NECROFORO

1. Il necroforo ha la responsabilità di quanto riguarda e si compie all'interno del cimitero, sempre in sua presenza, ed a lui sono demandate le seguenti mansioni:

- a) tenuta degli appositi registri prescritti dall'art. 52 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990, sui quali dovrà prendere nota di tutti i cadaveri che entrano nel cimitero per esservi seppelliti, segnando per ciascuno di essi il nome, il cognome e l'età, la data del seppellimento e del posto dove viene inumato, indicando il numero della fossa, se nel campo comune, o la tomba col numero relativo se in sepoltura privata; l'indicazione dei trasferimenti di salme da tombe comuni in tombe private o nel l'ossario generale, o per essere trasferite fuori del cimitero;
- b) ritiro degli ordini di seppellimento che accompagnano ciascuna salma e sua registrazione;
- c) scavo delle fosse per il seppellimento delle salme nei campi comuni e, non appena calatovi il feretro, loro copertura con sistemazione ghiaia;
- d) scavo delle fosse per esumazioni ordinarie (decorsi 10 anni dalla data di inumazione) sia su ordinanza del Sindaco che su richiesta dei famigliari, provvedendo alla rimozione e raccolta dei resti di salma, pulizia, raccolta materiale di scarto e copertura della fossa;
- e) pulizia generale del cimitero, estirpazione delle erbe dei viali, riattazione e sistemazione degli abbassamenti e screpolature delle tombe, piccole manutenzioni;
- f) ricognizione dei feretri per constatare la loro corrispondenza alle prescrizioni del regolamento;
- g) ritiro e controllo dei permessi di esecuzione dei lavori da parte degli impresari e notifiche all'ufficio tecnico delle notizie relative all'andamento dei lavori quando non condotti secondo le prescrizioni del regolamento;
- h) sorveglianza all'ingresso del pubblico che entra ed esce dal cimitero;
- i) pulizia e cura dei locali annessi al cimitero (camera mortuaria, magazzini, ecc.) ed alla cura e pulizia di tutti gli arredi, attrezzi e mezzi inerenti ai servizi.
- j) fornitura delle informazioni che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici comunali competenti.
- k) svolgimento di ogni altra attività e funzione inerenti al buon funzionamento del Servizio Cimiteriale.

2. Dovrà eseguire le disposizioni dell'ufficio dello Stato Civile e dell'Ufficio Tecnico, riferirne tempestivamente tutte le anomalie od inconvenienti che rilevasse sull'andamento generale e particolare del cimitero in deroga al regolamento presente.

ARTICOLO 105 - DOVERI SPECIFICI DEL PERSONALE

1. Il personale addetto ai cimiteri, ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito. Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

2. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 106 - IMPRESE - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE

1. Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Prima di dare inizio a qualsiasi lavoro nel Cimitero, si deve ottenere apposita autorizzazione o comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico.
3. L'autorizzazione all'esecuzione di opere nel Cimitero dovrà, a cura dell'Imprenditore, essere presentata al necroforo all'atto dell'introduzione dei materiali o dell'inizio dei lavori.
4. Alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

ARTICOLO 107 - RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE

1. Durante il corso dei lavori di costruzione di opere, gli imprenditori devono provvedere, oltre che ad evitare danni alle tombe ed alle opere pubbliche e private, a porre attorno agli scavi ed alle opere in costruzione gli opportuni ripari atti ad evitare danni o disgrazie alle persone che devono transitare nelle adiacenze dei lavori e sarà pienamente a carico dell'imprenditore dei lavori e del concessionario ogni responsabilità in proposito, sia civile che penale, scaricandone totalmente il Comune, il personale responsabile dei Servizi Cimiteriali e l'addetto alla sorveglianza del Cimitero.

ARTICOLO 108 - RECINZIONE AREE — MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Tecnici.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
4. Il necroforo ha l'obbligo di vigilare e di segnalare agli Uffici competenti eventuali violazioni verificatesi.

ARTICOLO 109 - INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI

1. La circolazione di veicoli delle imprese e' regolata dall'art. 100; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

ARTICOLO 110 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è fissato dal Responsabile del Servizio competente nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da detto Responsabile.

ARTICOLO 111 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. Quattro giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'ufficio competente.

ARTICOLO 112 - ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.
2. Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'articolo 106.

ARTICOLO 113 – OPERE PRIVATE – VIGILANZA E COLLAUDO

1. L'Ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza ed il controllo di tutte le opere private nel cimitero.

CAPO XII

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 114 - FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, presso gli uffici del Comune;
 - fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi eventualmente del recupero e della composizione della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in altri comuni.

2. Per l'esercizio di tale attività, le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dall'art. 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria, di cui al D.P.R. n. 285/1990.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 115 - DECESSO SU NAVI ED AEROMOBILI

1. A tutti gli effetti del Regolamento di Polizia Mortuaria e del presente Regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano.

Art. 33 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 116 - SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni comunali previste dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 500,00 prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.

Art. 107 Reg. Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 117 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente Regolamento regola la materia; pertanto dalla data di entrata in vigore dello stesso, si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 05/08/1977 e s.m.i.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ARTICOLO 118 – LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il Codice Civile (artt. 58/68 e 74 e seguenti);
- Il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- Il R.D. 1238 del 09/07/1939 (vecchio Ordinamento dello Stato Civile);
- Il D.P.R. 03/11/2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della legge 15/05/1997, n. 127;
- Il D.P.R. 10/09/1990, n. 285, recante: “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- La legge n. 578 del 29/12/1993/1993;
- La legge 30/03/2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Il D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
- La L.R. – Piemonte – 31/10/2007, n. 20, recante: “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- La L.R. n. 3 dell’11/03/2015 “Disposizioni regionali in materia di semplificazione”;
- Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993, n. 24 e del 31/07/1998, n. 10;
- Legge 28/02/2001, n. 26 recante disposizioni sui servizi di inumazione, esumazione e cremazione;
- Deliberazione Giunta Regionale 05/08/2002, n. 115-6947;
- L.R. n. 20 del 31/10/2007 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- L.R. n. 15 del 03/08/2011 “Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31/10/2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
- La DPGR Piemonte 08/08/2012, n. 7/R;

nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ARTICOLO 119 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’esecutività dell’atto consiliare di approvazione dello stesso.
2. Al presente Regolamento sarà data adeguata pubblicità mediante apposita pubblicazione ai sensi di legge.

INDICE

<u>DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>2</u>
ARTICOLO 1 - OGGETTO.....	2
ARTICOLO 2 - COMPETENZE	2
ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA'	2
ARTICOLO 4 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI.....	3
ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	3
<u>CAPO I.....</u>	<u>4</u>
<u>DEI PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA.....</u>	<u>4</u>
ARTICOLO 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSO	4
ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO	4
ARTICOLO 8 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	5
ARTICOLO 9 - ACCERTAMENTI NECROSCOPICI.....	5
ARTICOLO 10 - REFERTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	6
ARTICOLO 11 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE.....	6
<u>CAPO II.....</u>	<u>7</u>
<u>PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....</u>	<u>7</u>
<u>AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO</u>	<u>7</u>
ARTICOLO 12 - TERMINI DI OSSERVAZIONE.....	7
ARTICOLO 13 - MODALITA' DI OSSERVAZIONE	7
ARTICOLO 14 - LOCALI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	8
ARTICOLO 15 - AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPELLIMENTO DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSA, FETI, ECC.....	8
ARTICOLO 16 - RISCONTRO DIAGNOSTICO	9
ARTICOLO 17 - RILASCIO CADAVERI, OSSA, ECC. A SCOPO DI STUDIO	9
ARTICOLO 18 - AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI	10
<u>CAPO III.....</u>	<u>11</u>
<u>FERETRI</u>	<u>11</u>
ARTICOLO 19 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	11
ARTICOLO 20 - AUTORIZZAZIONE VERIFICA E CHIUSURA DEL FERETRO.....	11
ARTICOLO 21 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI.....	12
ARTICOLO 22 - CONTRIBUTO PER FORNITURA FERETRI.....	13
ARTICOLO 23 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	13

CAPO IV	14
TRASPORTI FUNEBRI.....	14
ARTICOLO 24 - TRASPORTI.....	14
ARTICOLO 25 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO	14
ARTICOLO 26 - TRASPORTI GRATUITI.....	15
ARTICOLO 27 - ORARIO DEI TRASPORTI.....	15
ARTICOLO 28 - RITI RELIGIOSI.....	16
ARTICOLO 29 - TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE.....	16
ARTICOLO 30 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE — RADIOATTIVITA'	16
ARTICOLO 31 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	17
ARTICOLO 32 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	17
ARTICOLO 33 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI	18
ARTICOLO 34 - TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI	18
CAPO V.....	19
CIMITERO — SERVIZI — COSTRUZIONE	19
ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	19
ARTICOLO 36 - AMMISSIONE NEL CIMITERO	19
ARTICOLO 37 - INUMAZIONE	20
ARTICOLO 38 - TUMULAZIONE	21
ARTICOLO 39 - SEPOLTURE PRIVATE - CONCESSIONI	21
ARTICOLO 40 - DEPOSITO IN LOCULI PROVVISORI.....	22
ARTICOLO 41 - SISTEMAZIONE DEFINITIVA.....	22
ARTICOLO 42 - CAMERA MORTUARIA	22
ARTICOLO 43 - SALA PER AUTOPSIE	23
ARTICOLO 44 - OSSARIO COMUNE	23
ARTICOLO 45 - SOPPRESSIONE DEL CIMITERO	23
ARTICOLO 46 - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO: PROGETTI - STUDIO TECNICO - RELAZIONE SANITARIA	24
ARTICOLO 47 - ZONA DI RISPETTO.....	24
ARTICOLO 48 - PLANIMETRIE.....	24
CAPO VI	25
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.....	25
ARTICOLO 49 - ESUMAZIONE ORDINARIA	25
ARTICOLO 50 - AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA	25
ARTICOLO 51 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA.....	25
ARTICOLO 52 - ESTUMULAZIONI.....	26
ARTICOLO 53 - OPERAZIONI VIETATE — DENUNCIA	27
ARTICOLO 54 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - PAGAMENTO	28
ARTICOLO 55 - RACCOLTA DELLE OSSA – GESTIONE RIFIUTI	28
ARTICOLO 56 - OGGETTI DA RECUPERARE.....	28

ARTICOLO 57 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	29
<u>CAPO VII.....</u>	30
<u>CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE</u>	30
<u>A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE (LOCULI, CELLETTE OSSARIO, NICCHIE PER URNE CINERARIE).....</u>	30
ARTICOLO 58 - MODALITA' DI CONCESSIONE	30
ARTICOLO 59 - SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE	30
ARTICOLO 60 - DURATA - DECADENZA.....	31
ARTICOLO 61 - SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DI DECADENZA.....	32
ARTICOLO 62 - RETROCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE - RINUNCIA.....	32
<u>B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' (TOMBE DI FAMIGLIA PERPETUE E A CONCESSIONE A SCADENZA).....</u>	33
ARTICOLO 63 - MODALITA' DI CONCESSIONE	33
ARTICOLO 64 - CRITERI GENERALI DI CONCESSIONE.....	33
ART. 65 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	33
ARTICOLO 66 - MODALITA' E TERMINI DI COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE.....	34
ARTICOLO 67 - DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	34
ARTICOLO 68 - ESTUMULAZIONI DA SEPOLTURA PRIVATA ED ESUMAZIONI.....	35
ARTICOLO 69 - MOVIMENTI DI SALME, RESTI E CENERI IN SEPOLTURE PRIVATE	35
ARTICOLO 70 - SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE	35
ARTICOLO 71 - MANUTENZIONI, RISTRUTTURAZIONI E MODIFICHE DELLE SEPOLTURE PRIVATE	36
ARTICOLO 72 - RINUNCIA SU AREE LIBERE DA COSTRUZIONE.....	36
ART. 73 - RINUNCIA SU AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE.....	36
ART. 74 - DECADENZA DELLE CONCESSIONI	36
ART. 75 - PROCEDURE SUCCESSIVE ALL' ATTO DI DECADENZA	37
ART. 76 - REVOCA CONCESSIONI.....	37
ARTICOLO 77 - RICORDI FUNEBRI.....	37
ARTICOLO 78 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI.....	38
<u>CAPO VIII.....</u>	39
<u>CREMAZIONE</u>	39
ARTICOLO 79 - CREMATORI	39
ARTICOLO 80 - CREMAZIONE	39
ARTICOLO 81 - RICHIESTA DELLA CREMAZIONE - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	40
ARTICOLO 82 - TERMINI	40
ARTICOLO 83 - CREMAZIONE STRANIERI	41
ARTICOLO 84 - IDENTITA' DELLE CENERI.....	41
ARTICOLO 85 - CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA.....	41

ARTICOLO 86 - DESTINAZIONE DELLE CENERI	41
ARTICOLO 87 - AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.....	42
ARTICOLO 88 - ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE.....	42
ARTICOLO 89 - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO O DELL’INCARICATO DELLA DISPERSIONE.....	42
ARTICOLO 90 - DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI	43
ARTICOLO 91 - TARGA CON GENERALITA' DEI DEFUNTI	43
ARTICOLO 92 - LUOGO DI DISPERSIONE DELLE CENERI	43
ART. 93 - CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI.....	44
ARTICOLO 94 - CONSERVAZIONE DELL’URNA	44
ARTICOLO 95 - RECESSO DALL’AFFIDAMENTO – RINVENIMENTO DI URNE.....	45

CAPO IX 46

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO..... 46

ARTICOLO 96 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO AL PUBBLICO.....	46
ARTICOLO 97 - DISCIPLINA DI INGRESSO.....	46
ARTICOLO 98 - COMPORTAMENTI VIETATI ALL’INTERNO DEL CIMITERO	47
ARTICOLO 99 - RITI RELIGIOSI.....	47
ARTICOLO 100 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI.....	47
ARTICOLO 101 - EPIGRAFI	48
ARTICOLO 102 - FACOLTA’ DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI.....	48
ARTICOLO 103 - LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE	48

CAPO X..... 49

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO 49

ARTICOLO 104 - NECROFORO	49
ARTICOLO 105 - DOVERI SPECIFICI DEL PERSONALE	50

CAPO XI..... 51

IMPRESE E LAVORI PRIVATI 51

ARTICOLO 106 - IMPRESE - AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE	51
ARTICOLO 107 - RESPONSABILITA’ DEL COSTRUTTORE.....	51
ARTICOLO 108 - RECINZIONE AREE — MATERIALI DI SCAVO	51
ARTICOLO 109 - INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI	52
ARTICOLO 110 - ORARIO DI LAVORO	52
ARTICOLO 111 - SOSPENSIONE DEI LAVORI	52
ARTICOLO 112 - ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE	52
ARTICOLO 113 – OPERE PRIVATE – VIGILANZA E COLLAUDO.....	52

<u>CAPO XII.....</u>	<u>53</u>
<u>IMPRESE POMPE FUNEBRI.....</u>	<u>53</u>
ARTICOLO 114 - FUNZIONI - LICENZA	53
<u>CAPO XIII</u>	<u>54</u>
<u>DISPOSIZIONI VARIE</u>	<u>54</u>
ARTICOLO 115 - DECESSO SU NAVI ED AEROMOBILI.....	54
ARTICOLO 116 - SANZIONI	54
ARTICOLO 117 - ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI	54
ARTICOLO 118 – LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI	55
ARTICOLO 119 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO.....	55